

questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un termine di **10 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

5. Non è necessario presentare la domanda di cui al comma 1, qualora fosse stata presentata al Comune in data antecedente al **20 agosto 2013** domanda di contributo compilata su modulo diverso da quello allegato alla presente direttiva. Il Comune provvede a richiedere agli interessati in sede di istruttoria le necessarie integrazioni ove le domande già presentate non riportino tutte le informazioni richieste con il predetto modulo.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale del nucleo familiare nell'abitazione sgomberata.
3. La dimora abituale è comprovata dalla produzione dei documenti, anche alternativi tra loro, di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo e di quelli ulteriori che il Comune valuterà di richiedere:
 - contratto di locazione o di comodato d'uso;
 - utenze e relativi consumi;
 - contratto di lavoro;
 - attestato di frequenza scolastica di ogni ordine e grado;
 - passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità sin dalla data degli eventi calamitosi.
4. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione principale dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica o comunque con dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa .
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza del 7 agosto 2013.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino dell'agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. Entro il **10 settembre 2013**, i Comuni, previa verifica della presentazione delle domande di contributo entro il termine perentorio del 20 agosto 2013, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e, comunque, nella misura non inferiore al **20%** delle stesse.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione - se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione a comprova; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati.
4. L'esito dell'attività di controllo è comunicato al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare.

2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di €300,00 mensili.
3. Il contributo è aumentato di € 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. di età superiore a 65 anni;
 - b. portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
4. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 3 rimane di importo pari ad €200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti.
5. Il contributo mensile, comprensivo della eventuale quota aggiuntiva, non può superare l'importo di €600,00.
6. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art. 7

Casi di riduzione e aumento del contributo

1. Il contributo:
 - a) fermo restando il massimale mensile di €600,00 euro, è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
 - b) è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di €300,00;
 - c) è ridotto dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - d) è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di €300,00;
 - e) fermo restando il massimale mensile di € 600, è aumentato dalla data in cui il componente trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.

2. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro **5 giorni** dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi o in strutture alberghiere con oneri a carico della pubblica amministrazione

1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.
2. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui al comma 1, i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile la relativa rendicontazione.
3. Nel caso in cui sia impossibile per i nuclei familiari provvedere all'autonoma sistemazione, il Commissario delegato può procedere, anche avvalendosi dei Sindaci, alla stipula di appositi contratti con gli operatori del settore ricettivo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

Art. 9

Soluzione alloggiativa mista

1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 8, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10

Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:
 - a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il **20 agosto 2013**;
 - b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori necessari al ripristino dell'agibilità;

- c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
 - d. al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
 - e. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
 - f. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d);
 - g. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera e);
 - h. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data degli eventi calamitosi abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
 - i. al nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione *libera ed agibile* nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi, e per abitazione libera si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore della presente direttiva-coincidente con la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione;
 - j. al nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.
2. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli connessi al sisma del maggio 2012.

Art. 11

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro **5 giorni** dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. Entro il **15 settembre 2013** i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile un elenco riepilogativo delle domande accolte - utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia - unitamente alla richiesta del Sindaco di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti sino alla data di scadenza dello stato di emergenza o, se antecedente, sino alla data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione.
2. I Comuni, al fine di accelerare le procedure di erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, possono richiedere al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile, nelle more del completamento dell'istruttoria delle domande di contributo, il trasferimento delle risorse, quantificate sulla base di una mera stima del fabbisogno finanziario relativo ai periodi di cui al comma 1, salvo conguagli ed eventuali recuperi di somme non dovute.
3. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
4. Le risorse finanziarie trasferite ai Comuni in misura eccedente l'importo dei contributi spettanti ai nuclei familiari devono essere restituite al Commissario delegato.